

Allegato A alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, modificato ed integrato con le deliberazioni ARG/elt 174/08, 107/09, 191/09, ARG/gas 99/11, ARG/elt125/11, ARG/com 146/11, 65/2012/R/EEL, 131/2012/R/EEL, 301/2012/R/EEL, 565/2012/R/EEL, 166/2013/R/COM, 266/2014/R/COM, 398/2014/R/EEL e 258/2015/R/COM

VALIDO DALL'1 SETTEMBRE 2015

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, n. 301/2012/R/EEL come successivamente integrato e modificato, all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIS), all'Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/COM (di seguito: TIMOE) nonché le seguenti definizioni:

- **Nuovo utente del trasporto e del dispacciamento:** è il soggetto che, per effetto dello *switching* di un punto di prelievo assume la qualifica di utente del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto, nel caso in cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o nel servizio di salvaguardia;
- **Precedente utente del trasporto e del dispacciamento:** è il soggetto che, per effetto dello *switching* di un punto di prelievo, perde la qualifica di utente del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto, nel caso in cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o nel servizio di salvaguardia;
- **Switching:** è
 - a) la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, o
 - b) l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.
- **Data di switching:** è la data a decorrere dalla quale ha effetto lo *switching*;
- **Dati identificativi del punto di prelievo:** è il set informativo contenente le seguenti informazioni relative al punto di prelievo e al cliente finale titolare del medesimo punto:
 - a) POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
 - c) nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
 - d) sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se diverso;

- e) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento integra la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica al fine di assicurare il buon esito dello *switching* funzionale:
 - a) all'esecuzione fisica di un contratto di vendita relativo a un punto di prelievo;
 - b) all'attivazione delle misure previste dal comma 4.3 del TIV qualora ne sussistano i presupposti.
- 2.2 A tal fine, il presente provvedimento definisce:
 - a) i criteri in ordine ai tempi e alle modalità che i diversi soggetti coinvolti devono adottare per ciascuna fase delle procedure di *switching*;
 - b) gli obblighi informativi in capo all'utente del trasporto e del dispacciamento, all'esercente la maggior tutela e all'impresa distributrice ai fini del completamento delle suddette procedure.

Articolo 3

Switching relativo ad un punto di prelievo attivo

- 3.1 L'utente del trasporto, ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un punto di prelievo attivo nella titolarità di un cliente finale, ed inserito nel contratto di dispacciamento di un altro utente, presenta all'impresa distributrice una richiesta di *switching* per il medesimo punto, contenente esclusivamente i seguenti elementi informativi:
 - a) dati di cui alle lettere a) e b) dei dati identificativi del punto di prelievo;
 - b) data di *switching*, che deve essere il primo giorno del mese a partire dal quale si richiede che lo *switching* abbia effetto.
- 3.2 Qualora lo *switching* sia conseguente alla conclusione di un nuovo contratto di vendita da parte del cliente finale, la richiesta di *switching* deve essere presentata all'impresa distributrice:
 - a) fatta salva una diversa ed espressa richiesta del cliente finale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e dell'Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10, una volta decorso il tempo a disposizione del cliente finale stesso per esercitare il diritto di ripensamento riconosciuto dai predetti provvedimenti;
 - b) successivamente all'esercizio della facoltà di recesso da parte del cliente finale; la data di *switching* di cui al comma 3.1, lettera b), deve essere coerente con i termini fissati dalla comunicazione di recesso del cliente finale.

- 3.3 La richiesta di cui al comma 3.1 deve essere inviata entro e non oltre i seguenti termini:
- a) la fine del secondo mese antecedente la data di *switching*, nel caso in cui l'utente del trasporto e del dispacciamento entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08 o qualora il richiedente sia l'esercente la maggior tutela;
 - b) il giorno 20 del secondo mese antecedente la data di *switching*, nel caso in cui l'utente del trasporto e dispacciamento entrante si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08.
- 3.4 L'impresa distributrice segnala al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di *switching* entro:
- a) 3 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 3.3, lettera a), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 6 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'utente del trasporto e dispacciamento entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08 o qualora il richiedente sia l'esercente la maggior tutela;
 - b) 2 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 3.3, lettera b), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 4 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'utente del trasporto e dispacciamento entrante si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08.
- 3.5 La richiesta di *switching* è respinta qualora sia presentata oltre i termini di cui al comma 3.3 ovvero non sia rettificata o completata nei termini di cui al comma 3.4.
- 3.6 Salvo quanto previsto al comma 3.5, l'impresa distributrice esegue la richiesta di *switching*:
- a) spostando il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e di trasporto del nuovo utente del trasporto e del dispacciamento ;
 - b) attivando il servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior tutela;
- 3.7 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di *switching*, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 il rigetto ovvero l'avvenuta esecuzione della richiesta di *switching*, confermando, in quest'ultimo caso, la data di *switching* del punto di prelievo di cui al comma 3.1, lettera b).

Articolo 4

Switching relativo a un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato

- 4.1 L'utente del trasporto, ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un nuovo punto di prelievo, o ad un punto di prelievo precedentemente disattivato, contestualmente alla richiesta di attivazione della fornitura, presenta all'impresa distributrice una richiesta di *switching* con

riferimento a tale punto, contenente, esclusivamente, i seguenti elementi informativi:

- a) dati di cui alle lettere a) e b) dei dati identificativi del punto di prelievo; qualora il dato di cui alla lettera a) dei dati identificativi del punto di prelievo non sia noto, è possibile, in alternativa, indicare il codice rilevabile dal misuratore, specificando la tipologia di tale codice;
 - b) l'indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo.
- 4.2 Per la presentazione della richiesta di *switching* devono essere soddisfatte le condizioni definite dall'Autorità per la presentazione della richiesta di attivazione della fornitura.
- 4.3 L'impresa distributrice esegue la richiesta di *switching* contestualmente all'attivazione della fornitura, provvedendo, con effetto da tale data, ad:
- a) inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e trasporto del nuovo utente del trasporto e del dispacciamento;
 - b) attivare il servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior tutela.
- 4.4 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo dalla data di efficacia dello *switching*, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 4.1 l'avvenuta esecuzione della richiesta, confermando la data di *switching* e indicando il dato di cui alla lettera a) dei dati identificativi, qualora non già comunicato dal richiedente.
- 4.5 Qualora il punto di prelievo oggetto della richiesta di *switching* di cui al comma 4.1 fosse già inserito nel contratto di dispacciamento e di trasporto di un altro utente del trasporto e del dispacciamento o nel contratto di Acquirente unico, l'impresa distributrice, nel caso la richiesta abbia ad oggetto un punto di prelievo nella titolarità di un cliente finale diverso da colui che risulta essere il precedente titolare:
- a) esegue la richiesta nei termini di cui ai commi 4.3 e 4.4;
 - b) rimuove il punto di prelievo dal predetto contratto di dispacciamento e di trasporto con effetto dalla data di attivazione della fornitura, dandone comunicazione al precedente utente del trasporto nei successivi dodici giorni lavorativi.

Articolo 4bis

Soppresso

Articolo 5

Comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita

- 5.1 L'utente del trasporto e del dispacciamento comunica all'impresa distributrice la risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica tra controparte commerciale e cliente finale in relazione relativo a un punto di prelievo nel mercato libero.

- 5.1bis In relazione alle motivazioni di risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica nel mercato libero, l'utente del trasporto e del dispacciamento deve effettuare la comunicazione di cui al precedente comma con le seguenti modalità:
- a) ai sensi delle disposizioni di cui al TIMOE, nel caso in cui la causa della risoluzione del contratto di vendita sia riconducibile all'inadempimento del cliente finale;
 - b) ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, nel caso in cui la causa della risoluzione del contratto di vendita sia dovuta:
 - i. all'esercizio del recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore o alla disattivazione del punto di prelievo;
 - ii. per iniziativa della controparte commerciale e per motivazioni diverse dall'inadempimento del cliente finale;
 - iii. per risoluzione del rapporto contrattuale tra l'utente del trasporto e del dispacciamento e la controparte commerciale.
- 5.2 Nei casi di cui al comma 5.1bis, la comunicazione di cui al comma 5.1 contiene i seguenti elementi:
- a) dati identificativi del punto di prelievo;
 - b) data a partire dalla quale il soggetto non sarà più utente del dispacciamento e del trasporto per il punto di prelievo, che deve essere il primo giorno di un mese;
 - c) informazioni relative all'aliquota IVA e aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativa al medesimo punto.
- 5.3 La comunicazione di cui al comma 5.1 deve essere inviata entro e non oltre i seguenti termini:
- a) nel caso in cui il cliente finale abbia esercitato la facoltà di recedere dal contratto di vendita, 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di recesso;
 - b) in tutti gli altri casi di risoluzione del contratto di vendita nel mercato libero, la fine del mese antecedente all'ultimo mese del periodo di durata del contratto stesso.
- 5.4 L'impresa distributrice segnala al soggetto di cui al comma 5.1 l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della comunicazione di cui al medesimo comma per quanto riguarda le lettere a) e b) dei dati identificativi del punto di prelievo entro il sesto giorno lavorativo del mese antecedente la data di cui al comma 5.2, lettera b), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro il nono giorno lavorativo dal medesimo termine.
- 5.5 La presentazione della comunicazione oltre i termini di cui al comma 5.3 o la mancata rettifica o completamento dei dati ai sensi del comma 5.4 determinano l'annullamento della comunicazione medesima.

- 5.6 Salvo quanto indicato al comma 5.5 l'impresa distributrice rimuove, con effetto dalla data di cui al comma 5.2, lettera b), il punto di prelievo oggetto della comunicazione dal contratto di dispacciamento e di trasporto del soggetto di cui al comma 5.1.
- 5.7 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di cui al comma 5.2, lettera b), comunica al soggetto di cui al comma 5.1 l'esito delle attività di cui al comma 5.6, confermando, in caso di esito positivo, la data di *switching*.
- 5.8 Qualora, a fronte della comunicazione di cui al comma 5.1, corretta e completata ai sensi del comma 5.4, per il medesimo punto di prelievo, non sia stata eseguita una richiesta di *switching* ai sensi del comma 3.6, l'impresa distributrice attiva entro il termine di cui al comma 5.2, lettera b), i servizi di maggior tutela o di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV, ad eccezione del caso di risoluzione del contratto di vendita per disattivazione del punto di prelievo. Tale attivazione viene comunicata al rispettivo esercente entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese antecedente al termine di cui al comma 5.2, lettera b).
- 5.9 L'impresa distributrice è tenuta ad indicare nella comunicazione di cui al precedente comma 5.8, utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti, gli elementi anagrafici identificativi di ciascun cliente finale titolare del/i punto/i di prelievo per il quale verrà attivato il servizio di maggior tutela di cui al comma 4.3bis del TIV specificando quali punti di prelievo risultano sospesi per morosità.
- 5.10 Qualora, a fronte della comunicazione di cui al comma 5.1, il medesimo utente del trasporto e del dispacciamento non risulti avere nella propria titolarità punti di prelievo a decorrere dal 1 giorno del mese successivo, l'impresa distributrice informa il SII, secondo le modalità e tempistiche di dettaglio stabilite dal Gestore del SII, entro il medesimo termine di cui al comma 5.7.

Articolo 6

Comunicazione di perdita o mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela

- 6.1 L'esercente la maggior tutela comunica all'impresa distributrice, con riferimento ad un punto di prelievo, la perdita o la mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, accertate ai sensi dell'articolo 4bis del TIV.
- 6.2 La comunicazione di cui al comma 6.1 è effettuata entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento e contiene i seguenti elementi:
- a) dati identificativi del punto di prelievo;
 - b) aliquota IVA, nonché aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura.
- 6.3 L'impresa distributrice attiva il servizio di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione di cui al comma 6.1. Tale attivazione viene preventivamente comunicata all'esercente la salvaguardia entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese antecedente l'attivazione del servizio medesimo.

- 6.4 L'impresa distributrice comunica all' esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio di salvaguardia per il punto oggetto della comunicazione di cui al comma 6.1 entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di attivazione del servizio di salvaguardia.

Articolo 7

Messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching

- 7.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria oggetto di *switching*, ad eccezione del punto di prelievo nuovo, l'impresa distributrice mette a disposizione del nuovo utente del trasporto, entro e non oltre il 20 del mese relativo alla data di *switching* i dati di cui alla Tabella 1.
- 7.2 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il quinto giorno lavorativo successivo dalla data di *switching*. Il dato così rilevato deve essere ricondotto alle ore 24:00 del giorno precedente la data di *switching* utilizzando il criterio del *pro quota die*.
- 7.3 Qualora il tentativo di rilevazione di cui al comma 7.2 non vada a buon fine, i dati di misura di energia elettrica devono essere stimati con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi della Sezione 2, Titolo III, del TIS.

Articolo 8

Dati funzionali all'inizio della fornitura a seguito di switching e dati di misura storici

- 8.1 In caso di *switching* l'impresa distributrice, è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del trasporto le informazioni di cui alla Tabella 2:
- entro il sest'ultimo giorno del mese antecedente la data di *switching*, in caso di *switching* relativo ad un punto di prelievo attivo, ai sensi dell'articolo 3;
 - entro il primo termine utile successivo alla data di *switching* corrispondente al sest'ultimo giorno del mese, in caso di *switching* relativo ad un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, ai sensi dell'articolo 4.
- 8.2 In caso di *switching* relativo a un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato ai sensi dell'articolo 4 l'impresa distributrice, entro il primo termine utile successivo alla data di *switching* corrispondente al sest'ultimo giorno del mese, è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del trasporto, i dati di cui alla tabella 1.

Articolo 9

Formati e modelli per la trasmissione dei dati e per le comunicazioni

- 9.1 Tutte le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 devono essere effettuate utilizzando il canale di posta elettronica certificata o un canale di comunicazione che fornisca all'impresa distributrice e agli utenti del trasporto idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna.

- 9.2 Le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 devono essere effettuate utilizzando il canale di comunicazione di cui all'articolo 18.2 del TIME e secondo i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL.
- 9.3 Eventuali modifiche dei modelli e dei formati di cui al presente articolo devono essere rese disponibili sul sito *internet* dell'impresa distributrice con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo.

Tabella 1

<p>Informazioni di cui al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo non trattati orari – dati di misura in occasione dello <i>switching</i>” di cui all’Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL</p>

Tabella 2

Punti di prelievo trattati orari	Punti di prelievo non trattati orari
<p>Informazioni di cui al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo trattati orari–dati funzionali all’inizio della fornitura” e al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo trattati orari–dati storici” di cui all’Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL</p>	<p>Informazioni di cui al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo non trattati orari–dati funzionali all’inizio della fornitura” e al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo non trattati orari–dati storici” di cui all’Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL</p>